

Publicato il 29/12/2022

N. 11542/2022REG.PROV.COLL.  
N. 09565/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9565 del 2021, proposto da:

Gianluca Forastieri, Angelo Infante, Carmine Morana, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Govi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Galoppi in Roma, via Sistina, 42;

*contro*

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

XXXXXXXX

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7212/2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022, xxxxxxxx

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. La parte appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 7212 del 16 giugno 2021, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento della determinazione direttoriale Prot. 322809/RU del 21 settembre 2020, recante "l'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21-*nonies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990 della procedura concorsuale avviata con determinazione 146312 RU del 16 dicembre 2011 per l'assunzione di 69 dirigenti presso l'Agenzia delle dogane nonché di tutti gli atti ad essa connessi e/o conseguenti e la revoca ex art. 21-*quinquies*, primo comma, della legge n. 241 del 1990 del relativo e menzionato bando di concorso".

Con lo stesso atto era stato conferito "mandato al Direttore del personale per l'emanazione dei conseguenziali adempimenti finalizzati alla esecuzione della presente determinazione" e disposta "la trasmissione della presente determinazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti".

Nel presente grado di giudizio si è costituita l'Agenzia delle dogane, chiedendo la reiezione dell'appello.

Si sono, altresì, costituiti i controinteressati xxxxxxxxxxintervenienti *ad opponendum* nel giudizio di primo grado, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2021 la trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata al merito.

In vista della trattazione del ricorso le parti (appellante e controinteressato) hanno depositato memorie conclusive e repliche.

All'udienza pubblica dell'8 novembre 2022, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Con determinazione prot. n. 146312 RU del 16 dicembre 2011 il Direttore centrale del personale e dell'organizzazione dell'Agenzia delle dogane (ADM) bandiva un concorso per esami per il conferimento di sessantanove posti di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle dogane, di cui uno riservato alla Provincia autonoma di Bolzano.

Gli appellanti superavano tutte le prove (preselettiva, scritte e orali).

xxxxxxxxxxxxxxxx- esclusi dalle prove orali a seguito della valutazione insufficiente dei propri scritti - promuovevano ricorso al TAR Lazio, deciso con sentenza del 28 aprile 2015, n. 6095 – e con la sentenza gemella n. 6097/2015 - con cui la Sez. II accoglieva in parte il primo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo fondata la censura di violazione del principio di collegialità.

Il Consiglio di Stato, nel decidere gli appelli riuniti, in parziale riforma della pronuncia del TAR Lazio, con sentenza n. 1447 del 13 aprile 2016 (e con altra gemella, la n. 1446 in pari data) circoscriveva l'annullamento alle sole correzioni effettivamente compiute in violazione della regola del collegio perfetto (tra le quali non vi erano quelle relative alle prove dei soggetti ivi appellanti), statuendo che la rinnovazione delle operazioni di correzione annullate fosse compiuta dalla commissione esaminatrice che aveva fino a quel momento operato.

Le successive iniziative giurisdizionali dei richiamati xxxxxxxx (revocazione di cui al RG n. 8760/2016 e opposizione di terzo di cui al RG n. 1429/2017) venivano rigettate (sentenze n. 457 e n. 458 del 18 gennaio 2019).

Le istanze promosse dall'ADM, aventi ad oggetto chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a. e richiesta di correzione di errore materiale, sono state definite da questo Consiglio di Stato con sentenze n. 452, 455 e 456 del 18 gennaio 2019.

In particolare, con la pronuncia n. 456/2019 è stato chiarito che *«a) quanto al primo quesito si precisa che l'attività della commissione esaminatrice deve essere limitata alla sola ricorrezione collegiale degli elaborati, che andranno rimessi alla medesima in forma anonimizzata: a tal fine l'Agenzia costituirà apposita struttura collegiale, composta di un dirigente e due funzionari, di cui quello di fascia retributiva inferiore con compiti di segretario che provvederà all'inserimento degli elaborati da correggere in busta anonima, inserendo in altra busta le schede anagrafiche, tenendo da parte le schede di valutazione già a suo tempo compilate; tale operazione avverrà alla presenza di congruo numero di candidati, eventualmente estratti a sorte fra quanti abbiano manifestato interesse in tal senso, previo avviso a tutti i candidati; b) quanto al secondo quesito si precisa che alla commissione esaminatrice andranno rimessi anche gli elaborati che abbiano riportato punteggio superiore a 40/100, inseriti in busta chiusa che reccherà la dicitura << elaborato già corretto >>».*

Successivamente l'ADM, con tempistiche non rapide (tanto che la parte appellante inviava tre diffide tese ad ottenere la solerte conclusione della procedura), confermava, in più di un'occasione, la volontà di eseguire le sentenze n. 1446 e 1447 del 2016 e, dunque, di concludere il procedimento, anche ponendo in essere le "Operazioni di ripristino dell'anonimato degli elaborati da sottoporre a nuova correzione", come da avviso in data 8 marzo 2019, nonché nominando i nuovi componenti della commissione esaminatrice in sostituzione dei componenti supplenti dimissionari e nominando il nuovo

segretario della stessa commissione, come da determinazione prot. n. 72131/RU dell'11 luglio 2019.

In proposito l'ADM aveva confermato tale propria intenzione, anche dando atto che, come da nota prot. 92919/RU del 26 luglio 2019, alla commissione erano stati consegnati i plichi sigillati dei compiti da ricorreggere e, pur essendo pendente il procedimento penale R.G. 31710/16 (conseguente alla denuncia di alcuni candidati esclusi dalle prove orali), con nota prot. 43557/RU del 18 aprile 2018 il Direttore dell'Agenzia evidenziava il permanente "interesse di questa Amministrazione a veder positivamente definita la procedura concorsuale in argomento, in coerenza con il preminente interesse pubblico a salvaguardare ogni attività (e conseguenti spese) legittimamente posta in essere nell'ambito della stessa procedura concorsuale".

Tuttavia, in data 11 agosto 2020 l'ADM avviava il procedimento di annullamento in autotutela degli atti della procedura concorsuale, avviata con determinazione 146312 RU del 16 dicembre 2011, e di ritiro del relativo bando di concorso: procedimento che si concludeva con la determinazione direttoriale prot. 322809/RU del 21 settembre 2020 con cui il Direttore dell'Agenzia annullava d'ufficio in autotutela ex art. 21 *nonies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990 la procedura concorsuale e tutti gli atti della stessa e revocava, ex art. 21 *quinquies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990 il relativo bando di concorso.

Detta nota è stata impugnata dinanzi al TAR Lazio il quale ha respinto il ricorso in sintesi ritenendo legittima la revoca del bando con conseguente sopravvenuta carenza di interesse allo scrutinio dei motivi di ricorso formulati nei confronti dell'intera procedura concorsuale.

3. L'appello è affidato ai seguenti motivi.

3.1. Con il primo motivo la parte appellante preliminarmente rimarca la circostanza, a suo dire ignorata dal TAR, che l'Amministrazione, malgrado avesse sempre confermato la volontà di portare a compimento la procedura

concorsuale, ha poi adottato l'impugnato provvedimento, così contraddicendo la propria precedente linea di condotta ed evidenza che il lungo tempo trascorso, gli esiti delle vicende contenziose caratterizzanti la fattispecie in esame e l'affidamento ingenerato nei vincitori, circa la definitiva e positiva conclusione del concorso, avrebbero richiesto, a sostegno dell'adottata autotutela, una motivazione fondata su rigorosi presupposti giuridici e su fatti oggettivi ed incontrovertibili.

Ciò posto la parte appellante ripropone le censure formulate con il terzo motivo del ricorso introduttivo e critica la sentenza nelle parti in cui le ha ritenute infondate.

Non corrisponderebbe al vero il presupposto su cui poggia la revoca, ossia il *quid novi medio tempore* intervenuto rappresentato dalle nuove funzioni che il legislatore, solo nel 2020, avrebbe attribuito al personale doganale dell'Agenzia, essendo in realtà tali funzioni già riconosciute al personale doganale sin da epoca antecedente all'indizione, nel 2011, del bando.

La sentenza è fatta oggetto di critica sia nella parte in cui richiama precedenti relativi a vicende nelle quali nessuna particolare incoerenza ha caratterizzato l'azione amministrativa sia nella parte in cui ha affermato che il legislatore non ha dettato "particolari norme" per la revoca del bando del concorso.

Altrettanto errata e contraddittoria sarebbe l'ulteriore affermazione secondo cui i criteri di selezione scelti nel 2011 non sarebbero più idonei "a selezionare personale competente nei nuovi settori di intervento dell'Agenzia" tenuto conto che la stessa ADM, immediatamente dopo aver assunto l'iniziativa demolitoria del concorso del 2011, ha deciso di avvalersi delle previsioni di cui all'art. 6, comma 21 *sexies* del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122 del 2010, conferendo incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente ai quali, né nell'avviso per la raccolta di manifestazione di disponibilità, né negli atti di conferimento, v'è menzione alcuna delle "nuove" suddette funzioni e specifiche "nuove" competenze. Anzi, di tali 57 incarichi dirigenziali, ben 47

risultano conferiti a funzionari interni (82,46 %) – ritenuti quindi in possesso di professionalità del tutto idonee - e ben 10 a persone provenienti dal privato o da altre Amministrazioni (17,54 %) – il MIUR, l'INPS, Enti locali, ecc. – di sicuro non caratterizzate dall'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria. Per di più, dei 47 funzionari interni cui è stato conferito l'incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 165/2001, ben 10 risultano utilmente collocati proprio all'interno dell'elenco dei vincitori del concorso in questione (21,28 %) e alcuni dei predetti incarichi sono stati conferiti a funzionari segnalati dall'Amministrazione alla Procura della repubblica a seguito delle indagini interne affidate all'*Audit* ed aventi ad oggetto la comparazione tra gli elaborati consegnati e il materiale sequestrato dall'Autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n. 3170/2016.

La sentenza gravata avrebbe omesso di considerare che l'impugnata revoca perseguirebbe finalità diverse da quelle proprie e, “in modo paradossale”, avrebbe fatto riferimento all'esigenza di “intercettare anche la domanda di lavoro di laureati più giovani” atteso che il lungo e defatigante contenzioso, avente ad oggetto il concorso in questione, non dovrebbe ripercuotersi su quei candidati che a quel giudizio hanno vittoriosamente partecipato senza tener conto che l'età media dei soggetti cui l'Amministrazione ha conferito gli incarichi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 è, ad oggi, pari a 52,5 anni.

Viene contestato anche l'addebito della lentezza della procedura ai funzionari “che hanno agito al di fuori della sfera delle proprie funzioni”, anziché all'amministrazione.

La revoca si porrebbe in contraddizione anche con la Convenzione triennale 2019 – 2021 sottoscritta in data 21 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ove è espressamente pattuito, nella specifica sezione “Strategia in materia di risorse umane”, l'assunzione entro il 2020 di tutti gli 80 idonei al concorso in questione (doc.31).

La sentenza sarebbe errata ed ingiusta anche per non aver considerato che la revoca in questione viola i principi generali dell'ordinamento di tutela della buona fede, di lealtà nei rapporti tra privati e P.A. e di buon andamento dell'azione amministrativa e per aver definito la posizione di parte appellante come aspettativa di mero fatto *«non coperta dal giudicato di annullamento relativo alle modalità di correzione degli elaborati in violazione del principio di collegialità (come si evince dalle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 457/2019 e n. 458/2019, cit.)»*.

3.2. Con il secondo motivo la sentenza è censurata nella parte in cui ha respinto il quarto motivo del ricorso introduttivo, avente ad oggetto l'illegittimità del provvedimento impugnato anche in quanto adottato dal Direttore dell'ADM, in data 21 settembre 2020, senza la preventiva valutazione del Comitato di gestione costituito, da ultimo, con DPCM del 30 luglio 2020. Infatti, nel richiamare l'art. 68 del D.Lgs. n. 300/1999 e lo Statuto dell'ADM, il TAR avrebbe finito per violare e/o erratamente applicare le ridette norme, non considerando che tali disposizioni in verità confermano quanto denunciato dai ricorrenti, ossia che le scelte strategiche aziendali devono essere sottoposte alla valutazione del Comitato di gestione.

L'impugnata sentenza sarebbe errata anche laddove ha ritenuto di *«non ravvisare alcuna illegittimità nemmeno con riferimento alla convenzione stipulata in data 21 novembre 2019 tra l'Agenzia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze»*, in base all'errato assunto per cui detta convenzione non inciderebbe *«sui presupposti che hanno condotto alla revoca del bando e all'annullamento del concorso»* e per cui nemmeno assumerebbe rilievo quanto riportato nel c.d. "Piano dell'Agenzia" (allegato alla convenzione) giacché, secondo il TAR, si tratterebbe di indicazione di coperture economiche, ossia *«di una previsione di spesa che non intercetta i presupposti che giustificano la revoca della procedura concorsuale in questione»*.

Sostiene l'appellante che, invece, l'art. 59 del D.Lgs. n. 300 del 1999 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascuna agenzia stipulano una convenzione con la quale "vengono fissati", tra gli altri, "i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere": convenzione i cui contenuti, lungi dal configurare



mere previsioni che possono essere disattese, si connoterebbero per essere giuridicamente vincolanti.

Rileva dunque che, nella Convenzione triennale 2019 – 2021 e nell'allegato Piano dell'Agenzia, era stata espressamente prevista, quanto alla Strategia in materia di risorse umane, l'acquisizione di 92 unità di personale di qualifica dirigenziale nonché l'assunzione entro il 2020 di tutti gli 80 idonei al concorso in questione.

Dunque, l'impugnata revoca, in contrasto con i contenuti della detta Convenzione e con le citate norme primarie alla medesima sottese, ha revocato un bando di concorso con riferimento al quale, invece, era stata prevista la conclusione della relativa procedura con l'assunzione di tutti gli idonei.

3.3. Con il terzo motivo la parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato improcedibili le censure (primo motivo) formulate avverso l'annullamento in autotutela degli atti della procedura che, quindi, ripropone.

Lamenta che l'avviso di avvio del procedimento non solo non contiene alcun riferimento alle procedure di *audit* svolte da ADM - e, in particolare, non contiene alcun riferimento all'*audit* di cui alla "nota prot. 54752 del 14 febbraio 2020" del Direttore generale, poi assunto a preteso supporto dell'annullamento - ma altresì che tale procedura di *audit* è stata iniziata, svolta e terminata ben prima dell'inoltro del detto avviso: quindi sarebbe palese la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. n. 241/1990, essendo pacifico che la comunicazione di avvio del procedimento deve essere effettuata prima che il procedimento in questione abbia inizio e che i diritti di partecipazione dei soggetti interessati devono essere garantiti così che gli stessi possano effettivamente partecipare (mediante visione degli atti e presentazione di memorie scritte e documenti). Tanto più che il detto avviso di avvio, tra l'altro esprimendosi in termini del tutto ipotetici e dubitativi, quanto alle "numerose irregolarità" si riferisce esclusivamente al "procedimento penale n. 31710/16

NRGR”: dunque ad una circostanza completamente diversa da quella (gli esiti della procedura di *audit*) poi considerata presupposto dell’annullamento.

Si lamenta anche che, nonostante l’amministrazione abbia esplicitamente riconosciuto il diritto di “prendere visione” degli atti nonché “di intervenire nel procedimento ai sensi dell’articolo 9 della legge 241/90”, di fatto non avrebbe consentito l’accesso, pur richiesto, limitandosi a rinviare ad un sito *web* su cui, tuttavia, non sarebbero rinvenibili tutti gli atti richiesti.

3.4. Con il quarto motivo la sentenza è censurata nella parte in cui non ha esaminato il secondo motivo di ricorso, che viene riproposto, con cui si lamentava che l’annullamento in autotutela fosse avvenuto ben oltre il termine fissato dall’art. 21 *nonies* L. n. 241/90.

La parte appellante sostiene che l’inciso, contenuto nel provvedimento impugnato, teso a giustificare la presunta tardiva conoscenza dei fatti sarebbe smentito dalla circostanza che l’amministrazione ha avuto piena contezza dell’indagine penale fin dalle prime battute, e, in ogni caso, ne è stata ufficialmente resa edotta sin dal 23 agosto 2016, data in cui veniva notificato all’ADM un ordine di esibizione della Procura di Roma per l’acquisizione in copia di alcuni elaborati prodotti nell’ambito della procedura concorsuale in esame, degli atti relativi alla valutazione degli stessi da parte della commissione esaminatrice, nonché di atti (dispense e note di ADM) la cui esibizione veniva richiesta per verificare la fondatezza dell’ipotesi di copiatura degli elaborati predetti: il che deporrebbe per la evidente tardività dell’annullamento.

Inoltre la parte appellante contesta gli esiti dell’*audit* interno all’esito del quale sarebbero emerse le gravi irregolarità che hanno indotto l’Agenzia ad annullare tutti gli atti.

4. L’Agenzia delle dogane nella propria memoria difensiva, dopo aver tratteggiato i passaggi salienti dei pregressi giudizi, ha ripercorso tutti i fatti di causa. ivi compresi gli *audit* interni e i relativi esiti, ed ha partitamente contestato tutti i motivi di appello.

In particolare ha rappresentato che il primo procedimento penale si è concluso con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione ex art. 531 c.p.p., mentre sono state respinte le richieste degli imputati di declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., e che è stato poi avviato dalla Procura della repubblica un ulteriore procedimento penale (8591/2021 RGNR mod. 21 not.), che origina delle risultanze della procedura di *audit* condotta dall'amministrazione, che vede 24 ulteriori candidati, indagati per tentata truffa ai danni dello Stato.

Quanto all'*audit* interno la difesa erariale ha rappresentato che: il contenzioso penale procedeva con estrema lentezza; si susseguivano nell'ambiente di lavoro insistenti voci allusive a ulteriori irregolarità non affiorate durante le indagini penali preliminari, a più riprese portate al vaglio degli organi di vertice dell'Agenzia tramite esposti anonimi, uno dei quali, risalente al gennaio 2019, insistente sull'esistenza di condotte illecite non ancora acclamate; l'ADM cambiava quattro direttori generali nel giro di un triennio, l'ultimo dei quali, nel 2020, nel valutare i principali dossier ereditati dalle gestioni precedenti, riteneva opportuno, in relazione ai lavori della commissione riguardanti i candidati che avevano superato le prove orali (non interessati, quindi, dalla nuova correzione disposta dal G.A.), anticipare parte di quei controlli che ordinariamente l'amministrazione svolge a valle dello scrutinio commissariale, anche sulla base della recente articolazione dei mezzi istruttori formulata dal pubblico ministero nella fase processuale preliminare al dibattimento.

Tale nuovo impulso istruttorio intendeva, altresì, soddisfare l'esigenza di sfruttare il tempo ancora necessario all'ultimazione della ricorrezione degli elaborati dei 549 candidati sottoposti al nuovo vaglio commissariale, al fine di non accumulare, a valle di tale verifica collegiale, l'ulteriore ritardo dipendente da un controllo a posteriori.

Tale anticipazione dell'attività di controllo rispetto al termine della correzione collegiale ancora in corso prendeva in considerazione, più in generale, il

progressivo mutamento del quadro di riferimento, fra cui la recente articolazione dei mezzi istruttori nella fase processuale, l'avanzato decorso del termine di prescrizione dei relativi reati, la continua sollecitazione dei candidati che avevano superato le prove orali ad accelerare l'*iter* preordinato alla loro assunzione, la presenza di comprensibili dubbi sulla sussistenza di ulteriori irregolarità non ancora accertate.

L'ADM riteneva inoltre non invasivo delle prerogative esclusive della commissione, ancora al lavoro su una sotto-platea degli elaborati scritti, un controllo sugli altri elaborati sottratti al nuovo scrutinio collegiale della commissione, imposto dal Consiglio di Stato, anche in considerazione della spontanea abdicazione alla nuova correzione da parte degli originari membri titolari.

L'esordio di tali controlli è stato preceduto, a corredo istruttorio, dall'acquisizione dall'Ufficio giudiziario capitolino degli atti del procedimento penale.

La forte valenza indiziante dei mezzi di prova raccolti nelle indagini preliminari e valorizzate nelle richieste istruttorie del pubblico ministero ha instradato l'ADM verso un controllo che non si limitasse ad una formale presa d'atto dei verbali della commissione, anche in considerazione della pendenza, proprio su questi documenti, di un processo civile per querela di falso e di un processo penale per falso. Il controllo è stato pertanto affidato all'*audit* interno, struttura statutariamente deputata a tale tipo di verifiche, ed è stato effettuato su copie degli elaborati rese anonime e prive dei segni apposti dalla commissione, con l'avvalimento di funzionari che non fossero stati autori di iniziative giurisdizionali afferenti al concorso.

Dal controllo *audit* – i cui atti esiti sono stati riversati agli atti del giudizio di primo grado - è emerso un quadro di violazioni diffuse inatteso ed enormemente più grave di quello sostenuto in giudizio dalla Procura capitolina, la cui rilevanza ha condotto all'annullamento del procedimento e alla revoca in autotutela del bando.

Alla data di emissione della determinazione impugnata era quindi ancora in corso – in ottemperanza del giudicato – l'attività della commissione esaminatrice la quale, avendo esaurito le ricorrezioni degli elaborati, avrebbe dovuto procedere al loro abbinamento con i nomi dei candidati, così come è tutt'oggi in corso il dibattimento penale, relativo a una porzione di candidati comunque irrisoria rispetto a quella coinvolta nelle irregolarità accertate in via amministrativa.

Le risultanze dell'*audit* interno sono state trasmesse alla Procura della repubblica per gli eventuali seguiti di competenza, ivi incluso l'eventuale abbinamento tra gli elaborati anonimi e gli autori delle condotte fraudolente.

A seguito del controllo *audit* è emerso che sugli elaborati consegnati dai candidati che hanno superato le due prove scritte e quelle orali, il 57,35% di quelli relativi alla prima prova scritta e il 69,56% di quelli relativi alla seconda prova scritta sono frutto di parziale copiatura da altre fonti (percentuale calcolata rispetto ai 68 posti messi a bando).

Tra le fonti comparative utilizzate per il suddetto controllo *audit* vi è anche la copia di una gazzetta ufficiale contraffatta, reperita, nel corso di indagini disposte dall'A.G., a distanza di tempo dalla prova scritta, nella disponibilità di sette concorrenti, nella quale sono sviluppati gli argomenti proposti dalla commissione, in una veste grafica confondibile, *prima facie*, con un contenuto normativo.

Il numero degli elaborati contenenti le copie è diverse volte multiplo di quello dei sette candidati trovati in possesso delle gazzette contraffatte, a loro volta coimputati per tale condotta fraudolenta avanti al Tribunale ordinario di Roma, nel medesimo processo che vede imputati anche due dei tre commissari con l'accusa di aver falsificato la verbalizzazione di alcune attività concorsuali.

Da tali risultanze, attuando il criterio probatorio del "più probabile che non", l'ADM ha ritenuto provato:

- che una sotto-platea di candidati abbia avuto contezza del contenuto delle prove scritte prima della loro proposizione in sede di esame;
- che almeno uno dei componenti della commissione concorsuale abbia comunicato anticipatamente, a uno o più soggetti estranei al predetto organo, i contenuti delle tracce successivamente proposte;
- che alcuni elaborati, pur non rivelando una copiatura pedissequa o parafrasata della predetta gazzetta contraffatta o di altri materiali di comparazione, potrebbero appartenere a candidati venuti comunque nella disponibilità delle predette informazioni illecite e posti in grado di avvalersene nella redazione degli elaborati, seppure con modalità meno grossolane e riconoscibili di quelle riscontrate nei casi acclarati;
- che sussista il pericolo concreto che l'ipotizzata diffusione di informazioni coperte da obbligo di segreto possa avere avuto corso anche durante la predisposizione della prova preselettiva antecedente quelle scritte;
- che l'alterazione della competizione concorsuale abbia sbilanciato i criteri di valutazione dei candidati sprovvisti di informazioni illecite, determinandone, in alcuni casi, la bocciatura e favorendo, per converso, l'ammissione agli orali di candidati che non avrebbero superato le prove concorsuali senza tali informazioni illecite.

Esponde la difesa erariale che, a valle di siffatte irregolarità, l'eventuale approvazione di una graduatoria, la proposta di stipula contrattuale e il contratto di assunzione si porrebbero in contrasto insanabile con gli obblighi di imparzialità gravanti sull'amministrazione e sarebbero da ritenersi nulli, prefigurandosi altresì evidenti profili di responsabilità erariale dei funzionari che ne fossero stati autori.

L'immagine pubblica dell'Agenzia e la reputazione dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti, già incrinata dalle note vicende concorsuali, ampiamente diffuse sugli organi di stampa, inclusi quelli del servizio pubblico radiotelevisivo, non potrebbe che ricevere ulteriore nocimento dalla eventuale assunzione di dirigenti selezionati a valle di siffatta

procedura, a prescindere dall'eventuale proscioglimento dei soggetti imputati o di quelli indagabili sulla base delle nuove verifiche *audit*, tanto più nel caso che detto proscioglimento dipendesse dalla mera estinzione dei reati in contestazione per sopravvenienza della prescrizione, ormai prossima.

Tanto premesso in ordine all'annullamento degli atti concorsuali, la difesa erariale espone che la revoca del bando si fonda invece sul sopravvenuto disinteresse dell'amministrazione ad avvalersi del bando 2011.

5. I controinteressati, nella propria memoria di costituzione, dopo aver ripercorso i fatti di causa hanno richiamato, *inter alia*, le statuizioni di questo Consiglio, rese nella sentenza 18 gennaio 2019, n. 457, con cui, nel dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza n. 1447 del 13 aprile 2016, ha posto in luce che i profili di illegittimità delle operazioni concorsuali «*correlati a condotte diverse e ulteriori*» rispetto a quelle già dedotte nell'ambito di quel giudizio, possono da una parte fondare «*autonomi motivi di ricorso, anzitutto in primo grado*», non potendosi ritenere «*a qualsiasi effetto*» coperti dal giudicato e, dall'altra, «*essere apprezzat[i] dall'amministrazione in relazione al prosieguo dell'azione amministrativa*» ai fini dell'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'art. 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990.

Ritengono, quindi, che per quanto innanzi e per le ulteriori evidenze documentali, il provvedimento impugnato sia del tutto legittimo.

6. L'appello è infondato.

Va confermata l'impostazione seguita dal TAR nello scrutinio dei motivi, tenuto conto che l'accertamento della legittimità della revoca priva la parte appellante dell'interesse a vedere esaminate le doglianze formulate in ordine alla legittimità degli atti della procedura, fatti oggetto di annullamento in autotutela.

6.1. Tanto chiarito in punto di metodo, le censure mosse alla sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la revoca sono nel complesso infondate.

La revoca del bando poggia sulle seguenti argomentazioni:

- *“il bando in questione fu pubblicato in data antecedente alla fusione tra l’Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) e l’Agenzia delle dogane (denominata, a seguito della predetta incorporazione, Agenzia delle dogane e dei monopoli), operata dal decreto legge 27 giugno 2012, n. 87” e “la predetta fusione ha determinato una evidente modifica delle necessità e competenze operative dell’attuale Agenzia delle dogane e dei monopoli, che si è caratterizzata vieppiù nel corso degli anni, fino a culminare con il riconoscimento delle funzioni di polizia giudiziaria a tutti i dipendenti dell’Agenzia, inclusi quelli provenienti dalla incorporata AAMS e addetti ai relativi ambiti, operata dall’art. 31 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ponendo l’Agenzia in una posizione del tutto nuova anche nel rapporto di dipendenza funzionale dall’Autorità giudiziaria, in quanto chiamata a confrontarsi con nuove sfide, anche tecnologiche, che impongono di disporre di una dirigenza reclutata secondo più aggiornati criteri selettivi?”;*

- l’Agenzia ha ravvisato la necessità di reclutare nuove figure dirigenziali e più precisamente *“n. 11 area chimici, n. 17 area tecnici, n. 29 area giuristi gestionali”* (cfr., nota ADM del 17 giugno 2020) da assegnare negli ambiti di competenza in ragione della specificità, peculiarità e caratterizzazioni, acquisite a seguito dei citati interventi normativi intercorsi nell’ambito dell’ultimo decennio e il Dipartimento della Funzione pubblica, con nota del 30 giugno 2020 prot. 215131, ha dato il proprio avallo al reclutamento delle predette figure dirigenziali;

- la riscontrata *“variegata necessità assunzionale”* era differente da quella rappresentata dal bando del 2011 che prevedeva *“prove selettive di area esclusivamente giuridica e attinenza doganale”*, sicché il predetto concorso non risultava più idoneo a far fronte al fabbisogno assunzionale *“in relazione alla nuova configurazione dell’amministrazione, con particolare riferimento a figure strategicamente cruciali come quelle dirigenziali da impiegare in ambiti ben più ampi rispetto a quello meramente doganale”;*

- l’amministrazione aveva interesse a reclutare figure dirigenziali rivolgendosi *“ad una platea più ampia rispetto a quella consolidatasi quasi nove anni addietro, al fine*



*di intercettare anche la domanda di lavoro di laureati più giovani e con più aggiornati titoli di studio e professionali, non ancora legittimati, nell'ormai lontano 2011, a proporre la propria candidatura";*

- il venir meno dell'interesse al bando del 2011 era motivato dalla necessità di accordare la *“propria preferenza per un diverso tipo di procedura selettiva del personale dirigenziale di seconda fascia”* anche in considerazione del fatto che *“i requisiti tecnici e professionali richiesti al personale chiamato a sostenere e organizzare criticamente le attuali missioni dell'Agenzia, inducono a prefigurare come ottimali criteri di selezione assai diversi da quelli individuati nella ormai risalente occasione delle prove preselettive e scritte del concorso a 69 posti”*.

6.2. Come è agevole rilevare dalla lettura dell'atto impugnato le motivazioni adottate dall'Agenzia indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l'hanno indotta a revocare il bando del 2011.

La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere *«che l'Amministrazione possa procedere alla revoca di procedure concorsuali quando per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso»* (Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2015, n. 1343 che richiama id. Sez. V, 16 gennaio 2015 n. 73, id. Sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 136). L'ampio potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione perimetra anche il contenuto della motivazione da addurre a sostegno della decisione di non concludere il procedimento di assunzione.

Secondo giurisprudenza che il Collegio condivide il bando con cui si indice il pubblico concorso deve essere qualificato come atto amministrativo generale. La legge 241/1990 per tali atti ha previsto l'esonero dell'obbligo di motivazione (art. 3, comma 2) e la non applicabilità delle garanzie partecipative (art. 13). Alla stessa stregua deve classificarsi atto generale anche il *contraius actus* con cui la pubblica amministrazione revoca il bando.

Quantunque tali atti debbano rispondere, *in primis* attraverso un adeguato apparato motivazionale, ai consueti canoni di ragionevolezza e

proporzionalità e di ponderazione del pubblico interesse, per gli stessi non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata che riscontri anche eventuali contrastanti interessi privati (cfr. Cons. giust. amm., 17 marzo 2020, n. 178).

Alla stregua di tali principi, il provvedimento di revoca del concorso in esame non appare né contraddittorio né irragionevole, essendo corredato da un apparato motivazionale adeguato ed esaustivo.

6.2.1. Nel caso di specie, infatti, il mutamento della organizzazione interna dell'Agencia anche in relazione agli interventi normativi di riordino nelle more intervenuti e, viepiù, la rinnovata valutazione delle esigenze assunzionali a distanza di nove anni dall'indizione della procedura, giustificano ampiamente la decisione di revocare il bando: ciò a prescindere dalla circostanza che rappresenti un *quid novi* l'attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria a tutti i dipendenti dell'Agencia, inclusi quelli provenienti dalla incorporata Agencia autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e addetti ai relativi ambiti, operata dall'art. 31 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Non sono dirimenti le censure di parte appellante poggianti sulla tesi per cui le funzioni di polizia giudiziaria non sarebbero nuove, tenuto conto che quello in esame rappresenta un inciso meramente esemplificativo nella più ampia esposizione delle ragioni poste a fondamento della revoca.

È indubitabile che la citata fusione di enti abbia determinato una modifica delle necessità e delle competenze operative dell'Agencia delle dogane e dei monopoli, chiamata a confrontarsi con nuove sfide, anche tecnologiche, sicché si spiega in termini di ragionevolezza la necessità di disporre di una dirigenza con competenze specifiche non contemplate nel bando del 2011, quali le figure dirigenziali area chimici, area tecnici e area giuristi gestionali.

Per tali ragioni, diversamente da quanto opina la parte appellante, non risulta contraddittoria l'affermazione, contenuta nel provvedimento di revoca, della perdurante necessità di reperire figure dirigenziali tenuto conto che, come si è

visto, l'Agenzia ha espressamente rappresentato di aver bisogno di figure dirigenziali più tecniche, non reperibili mediante il concorso del 2011, bandito su presupposti diversi e finalizzato a selezionare figure professionali non più rispondenti alle modificate esigenze dell'amministrazione.

6.2.2. Non è fondata la tesi per cui la revoca si porrebbe in contraddizione anche con la Convenzione triennale 2019 – 2021, sottoscritta in data 21 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, ove è espressamente pattuita, nella specifica sezione "Strategia in materia di risorse umane", l'assunzione entro il 2020 di tutti gli 80 idonei al concorso in questione.

Ciò in quanto, come correttamente rilevato dal TAR, la convenzione del 2019 ha ad oggetto la regolamentazione, per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia conseguenti all'Atto di indirizzo del MEF relativo al "conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 300/1999 adottato il giorno 23 aprile 2019". Con tale convenzione l'Agenzia "si impegna ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dall'articolo 63 del D.Lgs. 300/1999 ed il conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria indicati nell'Atto di indirizzo": ne discende che la convenzione del 2019 non incide sui presupposti che hanno condotto alla revoca del bando e all'annullamento del concorso.

Né coglie nel segno l'obiezione di parte appellante secondo cui le ragioni poste a fondamento della revoca sarebbero smentite dal fatto che successivamente l'Agenzia ha ritenuto di assumere dirigenti con contratti temporanei, considerato che appare del tutto ragionevole, nelle more dell'indizione di una nuova procedura, calibrata sulle nuove esigenze assunzionali, far fronte alla necessità urgente di personale dirigenziale con contratti temporanei destinati anche a personale già interno all'amministrazione; infatti l'Agenzia ha dato atto di aver avviato la procedura di reclutamento delle nuove figure dirigenziali essendo stata a tanto

autorizzata, nel giugno 2020, dal Dipartimento della Pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

D'altra parte la volontà, manifestata negli anni, di voler portare a termine la procedura concorsuale, diversamente da quanto lamenta la parte appellante, non collide con la decisione, infine intervenuta anche a quadro normativo mutato, di revocare il bando e di affidarsi ad una nuova selezione: ciò in quanto quelle manifestazioni di interesse erano indotte dall'obbligo di ottemperare alle pronunce di questo Consiglio che, nel riformare la sentenza di primo grado ordinando la ricorrezione in forma collegiale di parte degli elaborati, imponevano la prosecuzione del concorso.

6.2.3. Parimenti infondata è la censura di incompetenza.

Ai sensi dell'art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 300/1999 il Direttore *“rappresenta l'agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi?”*.

Il successivo comma 2, dedicato alla Comitato di gestione dell'Agenzia, prevede che tale organo *“delibera, su proposta del presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'agenzia, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il direttore sottopone alla valutazione del comitato di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico”*.

L'art. 7 dello Statuto dell'Agenzia precisa che il Direttore *“provvede alle nomine dei dirigenti, sottoponendo quelle relative ai responsabili delle strutture di vertice centrali e regionali alla valutazione preventiva del Comitato di gestione”* (lett. d), *“pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze demandate ai dirigenti?”* (lett. f).

Il successivo art. 8 stabilisce invece che il Comitato di Gestione *“su proposta del Direttore dell'Agenzia: a. delibera sullo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, il documento di budget, il bilancio di cui agli articolo 2423 e seguenti del codice civile, i piani strategici aziendali e le spese che impegnino il bilancio*

*dell'agenzia, per importi superiori all'ammontare di tre milioni di euro, la costituzione e la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo; b. fornisce una valutazione sulle scelte strategiche aziendali e sulle nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice centrali e regionali; c. valuta ogni questione che il Direttore dell'Agenzia ponga all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato”.*

Il Collegio osserva che, come correttamente rilevato dal TAR, dal riparto di competenze tra i due organi desumibile dal dato normativo emerge che il Comitato esercitata le proprie funzioni in ordine ad atti aziendali che richiedono “spese che impegnino il bilancio” dell'Agenzia e “sulle scelte strategiche aziendali e sulle nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice centrali e regionali” ma non ha invece alcun potere in ordine all'indizione e alla successiva gestione delle procedure concorsuali di assunzione del personale anche dirigenziale, tant'è vero che il Comitato non ha svolto alcun ruolo nell'indizione del bando di corso del 2011 in relazione al quale il Direttore si è limitato a verificare “la dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale dell'Agenzia delle dogane di cui alla delibera n. 97 del 25 novembre 2008 del comitato di gestione”. Coerentemente allora il Comitato non è stato interpellato dal Direttore quando si è trattato di adottare il provvedimento di revoca del bando o di annullamento delle procedure concorsuali.

6.2.4. Non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante secondo cui le ragioni poste a fondamento della revoca sarebbero smentite dal fatto che successivamente l'Agenzia ha ritenuto di assumere dirigenti con contratti temporanei, considerato che appare del tutto ragionevole, nelle more dell'indizione di una nuova procedura, calibrata sulle nuove esigenze assunzionali, far fronte alla necessità urgente di personale dirigenziale con contratti temporanei destinati anche a personale già interno all'amministrazione; infatti l'Agenzia ha dato atto di aver avviato la nuova procedura di reclutamento delle nuove figure dirigenziali essendo stata a tanto

autorizzata, nel giugno 2020, dal Dipartimento della Pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

D'altra parte la volontà, manifestata negli anni, di voler portare a termine la procedura concorsuale, diversamente da quanto lamenta la parte appellante, non collide con la decisione, infine intervenuta anche a quadro normativo mutato, di revocare il bando e di affidarsi ad una nuova selezione: ciò in quanto quelle manifestazioni di interesse erano indotte dall'obbligo di ottemperare alle pronunce di questo Consiglio che, nel riformare la sentenza di primo grado ordinando la ricorrezione in forma collegiale di parte degli elaborati, imponevano il prosieguo del concorso.

6.3. Né è ravvisabile, in capo alla parte appellante, alcun legittimo affidamento.

In primo luogo deve osservarsi che, come correttamente rilevato dal TAR, nel caso di specie è mancata l'approvazione della graduatoria di merito con l'indicazione dei candidati vincitori del concorso.

Per giurisprudenza costante, che il Collegio condivide, fino a quando la stipula del contratto di lavoro non muti la posizione giuridica in capo al lavoratore, da interesse legittimo in diritto soggettivo, permane in capo all'amministrazione una ampia facoltà di monitorare l'esistenza o meno del pubblico interesse a portare a compimento la procedura concorsuale.

*«È pacifico in giurisprudenza che appartiene alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione la scelta del momento in cui bandire il concorso per la copertura di posti vacanti in organico, nonché l'individuazione del numero delle unità di personale da assumere in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative dell'ente. Sempre in via discrezionale l'Amministrazione può intervenire con atto di revoca su una procedura già indetta, in base a rinnovata valutazione di opportunità e fino al momento in cui non si siano costituite posizioni di impiego in esito alla procedura selettiva»* (Cons. Stato, Sez. III, 29 gennaio 2013, n. 554 che richiama id. Sez. III, 1° agosto 2011, n. 4554, id. Sez. V, 21 ottobre 2009, n. 6508; id. sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 184).

6.3.1. La giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che, fino all'adozione dell'atto che conclude la fase valutativa e decisoria, prima della concreta assunzione, il candidato sia titolare non di un dritto soggettivo alla conclusione del concorso, ma di un interesse legittimo, osservandosi «che la posizione tutelata in capo al concorrente incluso nella graduatoria dei candidati idonei va configurata quale interesse legittimo» (Cons. Stato, Sez. II, 21 ottobre 2019, n. 7104 che richiama id. Sez. III, 20 marzo 2019, n. 1841).

Il superiore principio soccorre anche al fine di stabilire il limite interno della giurisdizione amministrativa, prima di affidare alla cognizione del giudice ordinario la tutela dei diritti soggettivi.

6.3.2. Tanto chiarito, è certamente da escludersi la violazione del diritto all'assunzione; ma è, altresì, da escludersi la violazione di un affidamento che sia qualificabile come “legittimo”.

In proposito il Collegio deve rimarcare che, come ripetutamente evidenziato dalla parte appellante, il concorso in oggetto è stato segnato da una serie di vicende giudiziarie anche penali, che hanno avuto grande eco sui mezzi di informazione, tali, dunque, da essere ben conosciute non solo dai candidati ma dalla collettività.

La possibile, anzi probabile illegittimità dell'intera procedura e, comunque, quanto meno le numerose criticità che l'hanno connotata, sono fattori che, a parere del Collegio, escludono che nei candidati possa essersi ingenerato un affidamento “legittimo” nella positiva conclusione del concorso.

In proposito utili spunti possono trarsi dai principi affermati dall'Adunanza plenaria nella sentenza n. 21 del 29 novembre 2021 che, sebbene declinati in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per l'affidamento suscitato nel destinatario di un provvedimento ampliativo illegittimamente emanato e poi annullato, sono esportabili al caso di specie in punto di configurabilità di un affidamento tutelabile in ipotesi di revoca.

La sentenza richiamata ha affermato che «*nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, derivante dalla*

*violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa».* In quel caso si verteva in una fattispecie di revoca dell'aggiudicazione adottata dall'amministrazione in esecuzione della pronuncia di annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento conclusivo, in cui l'annullamento era stato pronunciato su ricorso dell'unico altro concorrente, partecipante alla gara, inizialmente escluso dalla stazione appaltante. L'Adunanza plenaria ha escluso che nel concorrente aggiudicatario potesse essersi radicato un affidamento legittimo per la considerazione che la possibile illegittimità della sua aggiudicazione era facilmente conoscibile proprio in ragione delle vicende giurisdizionali.

Il Collegio ritiene che anche nel caso del concorso in esame, la gravità delle vicende giudiziarie che avevano attinto la procedura e le numerose pronunce giurisdizionali intervenute, in uno con il tempo trascorso, siano incompatibili con il formarsi di un affidamento legittimo e incolpevole.

6.4. Quanto precede porta ad escludere, altresì, la fondatezza di qualunque pretesa indennitaria, tenuto conto che, in base a un condiviso orientamento, l'indennizzo previsto dall'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990 compete solo in presenza della revoca di un atto amministrativo definitivamente attributivo di vantaggi e di effetti durevoli per il destinatario, non essendo dovuto, invece, a fronte del mero ritiro di un atto che – al pari di quello che qui rileva – non fosse definitivamente attributivo di un vantaggio di carattere finale (in tal senso: Cons. Stato, Sez. V, 21 gennaio 2019, n. 522).

È, altresì, infondata qualunque pretesa risarcitoria, sia perché genericamente formulata sia perché, ancor prima, non è configurabile una attività provvedimentale illegittima.

6.5. La parte appellante lamenta inoltre che la revoca del bando sia intervenuta a distanza di nove dalla pubblicazione, facendo leva sul dato cronologico della durata procedimentale.



Tale dato, a parere del Collegio, per quanto fin qui detto, non è dirimente atteso che il tempo trascorso non è imputabile alla violazione delle regole della correttezza e della buona fede dell'amministrazione.

La storia del concorso che origina dal bando oggetto del presente giudizio, come più volte rilevato, è costellata dal susseguirsi di norme, di vicende giudiziarie e di provvedimenti giurisdizionali che l'hanno resa particolarmente accidentata; vicende tali, da una parte, da escludere la configurabilità di comportamenti imputabili a colpa dell'amministrazione e, dall'altra, da lasciarne integro il potere di autotutela.

Alla acclarata legittimità della revoca consegue il venir meno dell'interesse di parte appellante all'esame dei motivi relativi all'annullamento degli atti della procedura, dalla cui eventuale fondatezza essa non potrebbe ritrarre più alcuna utilità.

In conclusione la sentenza impugnata va integralmente confermata.

7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila) per parte costituita, oltre oneri di legge, ove dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Laura Marzano**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Lipari**

IL SEGRETARIO